COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZANIBELLI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori BERNARDINETTI ed altri: Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei Caduti per causa di servizio (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1902) 403

PRESIDENTE 403, 406, 411, 412, 413, 414, 415, 418

GUERRINI GIORGIO 404, 408, 417, 418

PUCCI EMILIO 406, 414

ROSSINOVICH. 407, 415

ARMAROLI 407

SABATINI . . . 408, 412, 416, 417, 418, 421

CRUCIANI 409, 415

BORRA 410

NUCCI. 410

COCCO MARIA, *Relatore* . . 411, 412, 413, 415

GITTI 413

QUINTIERI 413, 415, 418

SCALIA 414, 417

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 415

SULOTTO 416

BIANCHI FORTUNATO 417

DI MAURO LUIGI. 415, 418

Votazione segreta:

PRESIDENTE 421

La seduta comincia alle 9,50.

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bernardinetti ed altri: Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (1902).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Bernardinetti, Carelli, Angelilli e Zaccari: « Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la proposta di legge venne già all'ordine del giorno della Commissione nella seduta del 5 marzo 1965 e fu affidata ad un Comitato ristretto, investito dell'incarico di operare un raffronto tra varie proposte di legge concernenti particolari settori del collocamento obbligatorio e di formulare proposte sull'*iter* di tali proposte di legge e sull'opportunità di giungere ad una disciplina unitaria e coordinata di tale materia.

Prima di dare la parola al relatore, onorevole Maria Cocco, ho il dovere di esprimere un ringraziamento al Comitato ristretto che ha lavorato attorno al quadro generale del collocamento obbligatorio e alle varie proposte di legge che riguardano tale materia.

Un ringraziamento particolare desidero esprimere al collega onorevole Guerrini che

ha guidato i lavori del Comitato ristretto, concludendo con alcune indicazioni di carattere generale attorno alle quali vi è, almeno per quanto riguarda i principî fondamentali, unanimità da parte di tutta la Commissione.

Sono d'avviso che la Commissione in questa seduta oltre che affrontare gli argomenti all'ordine del giorno. anzi prima di affrontarli, debba ascoltare una relazione dell'onorevole Guerrini sul lavoro svolto dal Comitato ristretto al quale noi abbiamo posto alcuni quesiti che rivestivano notevole urgenza. Mi risulta che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite il sottosegretario onorevole Martoni, ha avuto modo di seguire la discussione svoltasi all'interno del Comitato ristretto e di contribuire alle conclusioni fornendo preziose indicazioni sulle quali siamo oggi chiamati a discutere.

Come la Commissione avrà modo di apprendere attraverso la relazione dell'onorevole Guerrini, il Comitato ristretto ha ritenuto che, pur ravvisando l'opportunità di un quadro generale del collocamento obbligatorio – di cui conosceremo le impostazioni – si potrebbe procedere senz'altro, per ragioni di urgenza e di perequazione, all'approvazione di alcuni dei progetti di legge, ad esso demandati, tra cui la proposta di legge Bernardinetti ed altri n. 1902, che abbiamo all'ordine del giorno in sede legislativa.

Naturalmente non è il caso che io mi dilunghi a parlare dei dettagli perché intendo subito lasciare la parola all'onorevole Guerrini che, come ho già detto, riferirà sul lavoro svolto dal Comitato ristretto. Ringrazio ancora una volta tutti i colleghi che hanno preso parte ai lavori del Comitato ristretto perché so che essi hanno lavorato assiduamente superando notevoli difficoltà. Ringrazio anche l'onorevole rappresentante del Governo per la sua collaborazione in quest'opera di ricerca tesa ad una sistematica riorganizzazione di tutta la materia sulla quale oggi siamo chiamati a pronunciarci.

GUERRINI GIORGIO. Onorevoli colleghi, quando il Comitato ristretto si trovò ad esaminare la proposta di legge Bernardinetti recante provvedimenti a favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani caduti per causa di servizio e la proposta di legge Barbi relativa all'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e degli invalidi del lavoro nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici in generale, lo stesso Comitato ristretto si pose il problema del riordino di tutta la materia relativa al collocamento obbligatorio. Come è noto, questa materia è disciplinata in maniera non uniforme a seconda delle categorie, da un numero considerevolissimo di leggi non di rado contrastanti tra loro in relazione soprattutto all'epoca in cui furono approvate e alle categorie tutelate.

La legislazione in materia di assunzioni obbligatorie ha preso le mosse da esigenze sociali legate in un primo momento alle necessità degli invalidi e mutilati di guerra per dilatarsi successivamente a varie altre categorie.

E oggi le varie norme esistenti considerano aliquote e preferenze per gli invalidi e mutilati di guerra, distinti in vittime militari e vittime civili, sordomuti, ciechi, profughi, dimessi dai sanatori, ecc. Si tratta di una legislazione che ha agito in modo settoriale, talvolta facendo riferimento a presupposti oggettivi e a soggetti obbligati che non coincidono o non coincidono esattamente per tutte le categorie, ponendo in essere un sistema che non facilita i datori di lavoro obbligati e non consente una valutazione complessiva delle varie situazioni.

Un esame sommario della legislazione in materia consente alcune osservazioni di carattere generale. La prima discende dalla constatazione che le assunzioni obbligatorie per tutte le categorie sopra indicate sono previste sia nel settore pubblico che in quello privato, con l'eccezione degli invalidi del lavoro per i quali è previsto il collocamento solo nel settore privato. Confido che si vorrà colmare questa sperequazione, quando verrà all'esame la proposta di legge Barbi. Inoltre occorre osservare che i soggetti obbligati, aziende e pubbliche amministrazioni, variano a seconda delle categorie. Così sono soggette alle norme delle assunzioni obbligatorie le aziende con 10 dipendenti per gli invalidi di guerra o di servizio; con 50 dipendenti per gli invalidi civili e i profughi; con 100 dipendenti per gli invalidi di lavoro e i sordomuti. Variano anche i limiti di età: 55 anni per gli invalidi di guerra e gli invalidi civili; 50 anni per i centralinisti ciechi; 45 anni per i massofisioterapisti; 45 anni per i sordomuti; 60 o 55 anni per gli invalidi del lavoro.

Infine, manca un sistema di denunce e di sanzioni per la tutela dei sordomuti nei confronti dei quali l'obbligo dell'assunzione è del tutto teorico. Intendono colmare tale lacuna il disegno di legge governativo n. 2321 e la proposta di legge n. 428 di iniziativa dell'onorevole Russo Spena ed altri, ambedue in sede referente e di cui parleremo più avanti. Per altre categorie sono previste denunce e

sanzioni ma stando alla lettera delle disposizioni esse andrebbero fatte separatamente tranne che per gli invalidi di guerra e per causa di servizio.

Ancora: sull'obbligo derivante dalle varie disposizioni di legge si innesta tutta una serie di competenze della pubblica amministrazione e delle associazioni di categoria, onde hanno competenza a questo riguardo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'ufficio di collocamento, il prefetto, l'Opera nazionale invalidi di guerra, l'Unione nazionale mutilati per servizio, l'Associazione tra i mutilati e gli invalidi del lavoro, l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, l'Unione italiana ciechi, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, l'Opera per l'assistenza dei profughi giuliani e dalmati, l'Opera nazionale orfani di guerra, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Insomma, una congerie di associazioni ed enti che per un verso o per un altro si interessano tutti di questo problema creando un caos a volte inestricabile nella legislazione che disciplina la materia.

Mentre la competenza dell'O.N.I.G. è esclusiva, quella delle altre associazioni ha carattere rappresentativo a fianco di quella preminente degli uffici del lavoro. Per cui siamo costretti a segnalare la tendenza affiorata quà e là ma non univoca di alcune categorie a confluire nell'O.N.I.G. È peraltro comprensibile che tutte queste associazioni, che operano settorialmente, tendano a risolvere i problemi della propria categoria cercando di mantenere e possibilmente ampliare le proprie prerogative. Ormai quindi il problema di una impostazione unitaria di tutta questa materia si impone con urgenza.

Il Comitato ristretto ha avuto a disposizione un testo elaborato dal Ministro della riforma della pubblica amministrazione, che è stato dato in visione come iniziativa di studio, sul quale il Comitato ha lavorato, incentrando in particolare la propria attenzione sul problema delle aliquote che spettano a ciascuna categoria di collocabili obbligatoriamente, affinché in un quadro generale ciascuna categoria trovi la sua giusta sistemazione e le proposte di legge che noi oggi proporremo di affrontare siano già inquadrate in questo schema di carattere generale.

Questo è stato il filo conduttore del Comitato ristretto, il quale è andato al di là del semplice esame delle proposte di legge che erano all'ordine del giorno della Commissione, ma si è posto il problema se allo stato attuale degli studi e con il materiale a disposizione, materiale che è stato reperito ed arricchito durante i lavori del Comitato ristretto, fosse consentito di prospettare alla Commissione la possibilità, entro un ragionevole periodo di tempo, di affrontare e risolvere il problema di un riordinamento generale di tutti i settori del collocamento obbligatorio.

Le condizioni che il Comitato ristretto nella sua ultima riunione ha deciso di proporre alla Commissione sono le seguenti: di continuare i suoi lavori per la stesura di un testo che sia praticamente un testo unico di tutte le norme che riguardano il collocamento obbligatorio e che oggi sono disperse in una innumerevole serie di testi, secondo analogo indirizzo espresso dal Governo e collaborando con i suoi organi; di proporre alla Commissione di discutere intanto con alcuni emendamenti le proposte di legge Bernardinetti n. 1902 e Barbi n. 156, e tenendo conto di osservazioni su cui la onorevole Cocco poi riferirà, e il disegno di legge n. 2321.

Venendo più al particolare posso aggiungere che le percentuali che oggi sono previste da varie leggi per le carriere delle pubbliche amministrazioni: direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria, andranno ridimensionate nel futuro testo unificato, in un quadro comparativo delle esigenze delle varie categorie di invalidi e assimilati e soprattutto in modo di aderire alla diversa dinamica delle categorie stesse, perché è emerso in modo evidente che per talune di esse, come per esempio gli invalidi di guerra, le necessità per fatto naturale, andranno ovviamente diminuendo, mentre andrà aumentando, in misura che statisticamente ancora non è rilevata ma che potrà esserlo con maggior precisione nel futuro, il numero degli invalidi civili e del lavoro. Il Comitato ristretto è d'opinione che la revisione delle percentuali possa avvenire con un certo automatismo in relazione alla dinamica delle necessità, per modo che non vi sia bisogno ogni volta di rifare una legge per stabilire una percentuale ma nell'ambito di una determinata situazione, che è statisticamente rilevata nel paese, si possa adeguare la percentuale per ciascuna delle categorie interessate.

Per quanto riguarda la proposta di legge Barbi ed altri n. 156, circa l'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi del lavoro, voglio fare una sola osservazione: poiché ho detto all'inizio che il Comitato ristretto si era prefisso il compito di stabilire una percentuale complessiva per il collocamento, suddivisa in percentuali relative alle

varie categorie di collocabili obbligatoriamente, è necessario che le percentuali di mutilati ed invalidi di lavoro previste per il collocamento obbligatorio secondo la proposta n. 156 si inquadrino in questa cornice di carattere generale, perché fin da adesso dobbiamo prefigurare quello che sarà il quadro generale del futuro testo unico sul collocamento obbligatorio e per far ciò dobbiamo ovviamente dimensionare la percentuale di questa categoria particolare nell'ambito della previsione futura globale.

Per quanto riguarda la proposta di legge Bernardinetti ed altri n. 1902, la questione delle percentuali è di minore importanza, perché quella prevista per le assunzioni presso aziende private (1 per cento) e quella relativa alle assunzioni senza concorso nelle pubbliche amministrazioni (2 per cento) non superano le previsioni del quadro generale; è invece superiore la quota riservata nei concorsi per le carriere direttive e di concetto; ma si tratta pur sempre di concorsi e si può vedere sperimentalmente se la norma darà buoni frutti.

Ma la questione che più ha per così dire turbato il Comitato ristretto è stata quella dell'età, che è portata in questa proposta di legge a 55 anni anche per gli orfani, per cui la mia preoccupazione è quella di non creare un'altra categoria di collocati obbligatoriamente che non abbiano la possibilità di maturare il diritto a pensione. Da 55 a 65 anni, età del collocamento a riposo, questi soggetti maturerebbero solo dieci anni di anzianità di servizio, praticamente la metà del tempo necessario per la pensione. Si obietta – e mi pare a ragione – che per gli invalidi di guerra esiste già questa situazione. Ad ogni modo, il Comitato ristretto si limita a porre alla Commissione il problema lasciandola completamente libera di decidere in proposito e quindi di approvare la proposta di legge Bernardinetti così come ci perviene dal Senato o di modificarla: cosa che ovviamente richiederebbe il rinvio all'altro ramo del Parlamento. Ma per quanto concerne questo punto relativo all'età sarà prima opportuno conoscere il pensiero del Governo.

Il Comitato ristretto è stato poi dell'avviso di proporre l'approvazione del disegno di legge relativo all'introduzione di norme sanzionatorie nei confronti dell'obbligo di assunzione dei sordomuti. Ora il Governo con il suo disegno di legge tende appunto a colmare questa lacuna stabilendo, con articolo unico, che chi non ottemperi alle disposizioni di legge è passibile di una pena pecuniaria che va da 1.500 e 3.000 lire per ogni giorno lavorativo. Debbo precisare che la proposta di legge Russo Spena n. 428, anch'essa in sede referente, in parte collima con il disegno governativo nel senso che anche essa stabilisce un sistema sanzionatorio, ma in parte lo travalica perché intende rivedere anche le norme relative alle assunzioni dei sordomuti. Su questo particolare punto chiederei alla Commissione di soprassedere trattandosi di un problema nuovo che potremo esaminare e discutere compiutamente nel quadro generale della riforma del collocamento obbligatorio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla relazione svolta dall'onorevole Guerrini Giorgio circa i lavori del Comitato ristretto e le conclusioni di carattere generale dallo stesso proposte. Successivamente passeremo al merito della proposta di legge senatore Bernardinetti ed altri n. 1902, oggi all'ordine del giorno.

PUCCI EMILIO. Onorevoli colleghi, ho avuto l'onore di partecipare ai lavori del Comitato ristretto e in linea generale posso dire di averne condiviso l'impostazione, tranne alcune questioni che credo debbano essere esaminate secondo una visione complessiva e non settoriale di tutta la materia. Innanzi tutto mi sia permesso osservare che il quadro generale delle norme sul collocamento obbligatorio comporta la presenza nelle aziende di una certa aliquota di persone che per una ragione o per un'altra non sono in grado di rendere al cento per cento delle loro capacità potenziali. Vi sono numerose categorie, invalidi, sordomuti, infortunati, ecc. che pongono giustamente il problema del loro reinserimento nel mondo del lavoro. Ma debbo aggiungere che non è soltanto un problema di leggi o di sanzioni a carico di chi non li assume in servizio o non rispetti una certa percentuale. Alcuni colleghi giustamente in sede di Comitato ristretto hanno fatto presente che in altri paesi questo problema è stato completamente risolto con l'addestramento professionale in modo da rendere questi individui minorati nel fisico pienamente idonei al reinserimento e accettabili dai datori di lavoro.

Secondo me questo aspetto del problema non deve essere trascurato. Prendiamo ad esempio il disegno di legge n. 2321, che abbiamo all'ordine del giorno in sede referente: in esso si possono benissimo prevedere sanzioni contro chi non assume i sordomuti, ma bisognerebbe provvedere anche a rendere questi minorati in grado di svolgere il lavoro in maniera efficiente e responsabile per non creare fatti antieconomici e in definitiva anti-

sociali, come è indubbiamente il fatto di riversare sugli altri compagni di lavoro quel tanto che il minorato non è in grado di fare.

Il problema quindi si presenta innanzi tutto come un problema di efficace ed efficiente addestramento professionale per consentire a queste persone un reinserimento normale nel processo produttivo. Quali strumenti, quali istituti dovranno essere creati allo scopo? È un problema da vedere, ma in ogni caso è un problema che non può essere ignorato o risolto con la semplice applicazione di sanzioni.

Del resto il riconoscimento di questa esigenza è adombrato persino nello stesso disegno di legge governativo quando afferma, ad esempio, che l'amministrazione delle ferrovie dello Stato non è tenuta a questo tipo di assunzioni. Perché? Evidentemente perché si ammette giustamente che nelle ferrovie non possono lavorare i sordomuti. Ma il problema in realtà non è limitato alle sole ferrovie, bensì ad una infinità di altri settori produttivi.

ROSSINOVICH. L'esigenza di dare un assetto a tutta la materia del collocamento obbligatorio è fuori di ogni dubbio; ed è una esigenza che emerge sempre con più forza mano a mano che si vanno approfondendo i vari aspetti del problema e dell'attuale legislazione in questo campo. Il Comitato ristretto per suo conto ha prospettato alcune tra le più importanti di queste esigenze, svolgendo un lavoro molto complesso che a nostro giudizio deve ancora essere ulteriormente definito.

Il lavoro del Comitato ristretto, quindi, deve essere ulteriormente portato avanti sulla via di una soddisfacente definizione, come noi del resto abbiamo sempre sostenuto anche se il Governo, almeno in passato, presentava notevoli resistenze, specie in ordine alle due proposte di legge nn. 156 e 1902. È chiaro per altro che la soluzione prospettata da queste due proposte di legge che risolvono in modo settoriale il problema, non deve costituire un intoppo o una volontà frenante rispetto alla esigenza più larga di dare un assetto complessivo alla materia; onde varrebbe qui la pena di sottolineare un esplicito impegno e della Commissione e del Governo a muoversi in questa direzione.

Questo assetto generale si impone non tanto perché oggi ci troviamo di fronte a trattamenti differenziati, quanto perché con il passar del tempo si è modificata la situazione che si era andata stratificando, per un certo mutamento di rapporti interni e di incidenza tra le varie categorie di invalidi aspiranti all'occupazione.

Se vi sono alcune categorie che vanno, anche se lentamente, in progressiva liquidazione, come i profughi e gli stessi mutilati di guerra, ne abbiamo altre, come i mutilati e invalidi del lavoro, che sono in aumento. Quindi se si rimane fermi sulle vecchie leggi, pur introducendo queste due nuove che coprono una certa area, indubbiamente andremo sempre di più ad essere in contraddizione con le esigenze reali delle varie categorie.

Quindi si impone questa revisione complessiva, e quando poi si entrerà nel merito di questi problemi evidentemente si tratterà anche di stabilire come si dovrà avere questa mobilità e quali albi si dovranno predisporre, se provinciali, regionali o nazionali, rispetto alla obbligatorietà per le varie categorie, ferme restando come indicazione le attuali percentuali.

Circa le proposte di legge Bernardinetti e Barbi, sono d'accordo con l'onorevole Guerrini Giorgio che si tratta di definirle in modo tale che non entrino in contrasto con questa esigenza di inquadratura generale di tutto il problema, cioè di non creare oggi delle situazioni che tra qualche mese potremmo trovarci a dover modificare in sede di testo unificato, evitando di creare problemi rispetto alle questioni di età per gli orfani nella proposta Bernardinetti, come già è stato detto, di crearne altri relativamente a certe percentuali, nella proposta Barbi, che entrerebbero in contraddizione con quelle che sono state indicate o si vogliono indicare nelle tabelle di riforma generale. Sorgerebbero altrimenti difficoltà per chi deve svolgere poi la funzione principale di direzione, di controllo esecutivo del collocamento, fra chi sente la necessità che questo venga affidato all'organo fondamentale che si occupa di questo problema, cioè al Ministero del lavoro e della previdenza sociale attraverso gli uffici provinciali del lavoro e gli uffici di collocamento, e chi sostiene l'esigenza di affidare alle categorie stesse il compito del collocamento obbligatorio.

Quindi direi che quando poi entreremo nel merito degli aspetti più particolari di queste due proposte dovremo badare soprattutto a non porci in contraddizione con le scelte di fondo che sono state indicate dall'onorevole Guerrini e che ritengo valide.

ARMAROLI. Allorché avemmo alla nostra attenzione queste proposte di legge, vi fu un collega di questa Commissione, che con animo di evidente buona fede, il quale ebbe a

dire una battuta che io considerai ingiusta: « Se andiamo avanti di questo passo un giorno bisognerà fare una legge a favore degli abili, perché si stanno determinando dei settori di privilegio in ordine al collocamento ». Quell'affermazione suscitò un po' la sorpresa di quanti di noi erano presenti alla discussione. Io sono sempre stato fra quelli che sostenevano la necessità di approvare queste leggi, soprattutto per una ragione altamente umana: chi è colpito dalla sventura deve essere beneficiato dalla più alta solidarietà civile. Non attraverso la sola assistenza, ma con l'accesso al lavoro che rende l'infortunato utile. Ciò rappresenta anche una valida terapia sotto ogni aspetto sanitario sociale. I motivi ispiratori del collocamento obbligatorio sono nati da fatti straordinari, che ci auguriamo non abbiano più a ripetersi, e riguardavano orfani di guerra, invalidi di guerra. Erano trascurati gli invalidi del lavoro. La verità è che vi è nel campo della produzione una guerra che continua, che è quella dell'infortunio. Oggi dobbiamo prendere atto con piacere che la scienza e la tecnica hanno reso il lavoro non più uno sforzo fisico ma prevalentemente uno sforzo intellettuale. Questo ci consente di umanizzare tutta la materia del collocamento.

Mentre però le norme per il collocamento nel settore privato, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, non sollevano problemi di particolare difficoltà, quelle riguardanti gli enti pubblici prevedono limiti gravissimi e anticostituzionali: soprattutto quell'articolo della legge comunale e provinciale che sanziona che le assunzioni devono essere fatte tenendo conto dell'idoneità fisica del candidato; per cui abbiamo ancora delle leggi che sono praticamente razziste. Queste leggi sono poi particolarmente disumane quando si pensa all'invalido del lavoro. Ora noi abbiamo la Costituzione che dice: tutti i cittadini sono uguali, a prescindere dalle condizioni fisiche, economiche e sociali. Ma perché un cittadino si senta uguale agli altri bisogna che prima di tutto si senta libero e perché sia libero bisogna che si senta utile. Quindi questo collocamento, che io considero indispensabile nella forma che ci ha presentato egregiamente il collega Guerrini, è un atto profondamente atteso dall'opinione pubblica. Io mi compiaccio di questa iniziativa anche perché realizzando questa disciplina generale del collocamento obbligatorio noi non danneggeremo la produzione italiana, anche perché ognuno deve essere collocato in base alla sua possibilità di resa, e quando un cittadino viene collocato nelle condizioni di miglior resa noi risolviamo anche un profondo aspetto morale perché si estende nel corpo sociale uno stato di serenità che è pur sempre utile al patrimonio della ricchezza nazionale.

Mi associo pertanto alla richiesta del collega Guerrini che si mantenga in vita il Comitato ristretto e gli si diano i poteri di portare avanti secondo le proposte precisate il provvedimento di riordino definitivo del collocamento obbligatorio.

SABATINI. Il problema che dibattiamo presenta molti aspetti e per la sua complessità potrebbe dare adito a molte obiezioni. Ho sentito la relazione sui lavori del Comitato ristretto e vi sono alcuni punti su cui vorrei qualche chiarimento. Per esempio, se sia il caso di continuare a fare una distinzione tra gli invalidi delle varie categorie, soprattutto per le aziende private, per le quali non dovrebbe interessare che occupino un invalido di guerra o un invalido del lavoro, purché rispettino una certa percentuale globale. Si potrebbe consentire così all'azienda una certa scelta, perché il collocamento non deve avere soltanto un aspetto assistenziale (in questo caso dovremmo trovare una forma specifica di intervento). Se un *minimum* di prestazione, collegata con l'attività dell'azienda, è riconosciuto, lasciamo un certo margine di scelta all'azienda. Queste stesse percentuali finirebbero per non essere modificate, ma si faciliterebbe la possibilità di occupazione di questi lavoratori. Quindi io vorrei pregare il Comitato ristretto, se continuerà i lavori, di considerare questo aspetto, evitando di intralciare con ulteriori percentuali quella che può essere una certa discrezionalità che in fondo non nuoce a queste categorie.

GUERRINI GIORGIO. Lei in sostanza propone di stabilire una percentuale globale di collocamento e nell'ambito di questa percentuale lasciare libero il datore di lavoro per le assunzioni?

SABATINI. Esatto. Ciò consentirebbe una certa elasticità al datore di lavoro, e non nuocerebbe agli interessati perché la percentuale complessiva verrebbe in ogni caso rispettata. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'ambito territoriale. Se una azienda ha diversi stabilimenti in province diverse dovrebbe essere lasciata la possibilità di assumere la percentuale di collocamento obbligatorio in un posto o in un altro, se vogliamo che queste forme di assunzione obbligatoria non abbiano davvero un mero carattere assistenziale e se non vogliamo porre condizioni eccessivamente restrittive per le aziende.

Vi è poi un altro problema di carattere generale che vorrei sottoporre all'attenzione dell'onorevole rappresentante del Governo. Noi siamo qui in veste di legislatori e dobbiamo operare con giustizia approvando leggi che siano rispondenti a criteri di equità e non che costituiscano privilegio per alcune categorie.

Dobbiamo perciò considerare alcune sperequazioni che si possono verificare. Se da un lato per ragioni sociali ed umane provvediamo al riordinamento del sistema di collocamento obbligatorio, cioè se vi è da una parte una forma di collocamento obbligatorio per certe categorie, dobbiamo anche tener conto che spesso si tratta di persone che fruiscono già di una pensione, talvolta anche considerevole. Così taluno non solo avrà la pensione ma sarà collocato al lavoro, per così dire, d'ufficio. Occorre perciò trovare il modo di contemperare queste due cose per evitare che da un lato vi siano persone che usufruiscano di una pensione e di un lavoro e dall'altro magari cittadini normali che siano disoccupati, senza alcun provento.

Vi è inoltre il problema dei limiti di età che per gli orfani di guerra viene previsto a 55 anni. Questo mi sembra veramente esagerato. Quando un individuo giunge ad esempio all'età di 25 anni non dovrebbe più appoggiarsi a benefici di questo genere ponendo altri in condizioni di netto svantaggio. Questo è un punto che mi lascia molto perplesso. Io penso che l'orfano debba essere assistito, che gli si possa concedere una pensione fino ad una certa età, che si possa obbligare un datore di lavoro ad assumerlo per una prima occupazione, ma non fino al limite di 55 anni: sarebbe un vero e proprio privilegio. E su questo punto mi permetterò di insistere sia in sede di riordinamento della materia sia, passandosi eventualmente a discutere gli articoli, presentando opportuni emendamenti, anche se si tratta di un testo già approvato dal Senato.

Infine, un'ultima osservazione: sono convinto che il collocamento obbligatorio, secondo la legge fondamentale n. 264 e secondo accordi internazionali, debba avvenire tramite il controllo dello Stato. Vi sono in atto troppe associazioni ed enti particolari che vivono soltanto su questo potere di collocamento; ché poi, se si va alla radice di tutto questo, si può vedere facilmente che tutti questi organismi hanno una sola vera preoccupazione: quella di amministrare il collocamento suscitando magari lamentele ed istanze da parte degli interessati.

CRUCIANI. Brevemente, per dare atto al Comitato ristretto della tenacia con cui ha portato avanti questo problema. Aggiungo subito che la proposta dell'onorevole Guerrini di mantenere in vita il Comitato ristretto fino a raggiungere l'ambiziosa meta di un testo unico che disciplini tutta la materia mi trova consenziente.

Alcuni colleghi hanno parlato di innovazioni, ma il Comitato ristretto non si è proposto tanto, bensì semplicemente di coordinare e disciplinare la materia proprio perché in questo settore ogni innovazione sarebbe irta di difficoltà e non mancherebbe di incontrare gravi resistenze. Mi sembra tuttavia che la Commissione è nel complesso d'accordo su di un punto: disciplinare la materia agli effetti del diritto e della durata del diritto.

In altri termini, onorevoli colleghi, bisognerà che nell'affermare il diritto di questi lavoratori invalidi ad essere occupati, si stabilisca che detto diritto possa essere usato in maniera determinata e non indefinitamente: cioè una volta o due al massimo. Non è più possibile assistere al « cinematografo » dell'invalido che inizia un'attività e poi via via cambia per ricominciare sempre di nuovo, usufruendo sempre del diritto di collocamento.

Vi è poi il problema sollevato dall'onorevole Pucci. In una precedente seduta ricordo di aver parlato di altri paesi dove l'addestramento professionale di questi invalidi è tale che l'azienda non trova nessuna differenza di rendimento tra l'invalido e il lavoratore normale. Ma nel nostro Parlamento si è sordi o quasi a questi ragionamenti e si finisce sempre con il puntare sul principio di assicurare un posto di lavoro trascurando il resto.

Il problema del lavoratore invalido riadattato è un problema che si impone soprattutto per certe categorie come quelle indicate dall'onorevole Pucci che hanno bisogno di una qualificazione particolare.

Per quanto riguarda l'*iter* di questa complessa materia vi è da osservare che alcune categorie usufruiscono già del collocamento obbligatorio mentre altre ancora lo attendono. Quindi a noi converrebbe portare avanti intanto quei provvedimenti che determinano la possibilità del collocamento obbligatorio (e cioè le proposte di legge Bernardinetti e Barbi), nei limiti di percentuale consentiti dalla previsione del quadro generale, e poi vedere gli altri problemi.

Per quanto concerne il limite di età degli orfani di caduti in guerra e per servizio, faccio osservare che, potendo essere gli invalidi

collocati fino a 55 anni di età, con l'applicare tale limite di età anche agli orfani non innoviamo in nulla; salvo poi essere d'accordo ed avere la forza fra qualche mese, quando arriveremo all'unificazione generale del collocamento obbligatorio, di ridurre se sarà nenecessario tale limite di età.

BORRA. Vorrei prendere lo spunto da questa proposta di legge Bernardinetti per fare alcune considerazioni di carattere generale. Pur essendo d'accordo sull'opportunità di riconoscere certi diritti anche agli orfani e alle vedove, ho l'impressione che abbiamo nel settore una legislazione molto confusa ed irrazionale, che finisce per creare delle sperequazioni. Perché per esempio garantire il posto di lavoro a determinate categorie come vedove ed orfani di guerra crea indubbiamente svantaggi a tutte le altre. Secondo il mio punto di vista vedove ed orfani di guerra, se debbono avere un riconoscimento, debbono averlo in modo diverso, perché la vedova *tout court*, che ha necessità umane come quella il cui stato deriva da fatto di guerra ed ha bisogno del posto di lavoro, non deve non avere la possibilità di lavorare soltanto perché la sua disgrazia non è dovuta alla guerra.

Mi si permetta un'altra considerazione generale: quando precisiamo un obbligo di occupazione per l'inabile, finiamo per creare delle sperequazioni, perché occorre che si tratti di inabilità superiore al terzo, altrimenti si rimane tagliati fuori. Altra anomalia deriva dall'esistenza di requisiti concernenti l'età, che, come ha già detto l'onorevole Armaroli, interferiscono pesantemente nel diritto al lavoro dei cittadini. Ho rivolto in proposito una interrogazione al ministro del lavoro, ma mi sono sentito rispondere in modo tale che, dico francamente, non sono stato per nulla convinto dalle argomentazioni espostemi.

Il problema va affrontato in modo più generale. Non dobbiamo illuderci: le ditte che devono assumere per obbligo tutti questi elementi che sono menomati fanno un calcolo. Devono sopportare il peso di una manodopera di rendimento ridotto? Sta bene, e allora si alleggeriscono di tutti quegli altri elementi che hanno dimostrato negli ultimi mesi di non essere in condizioni di salute pienamente efficienti. A parte quello che ha giustamente osservato il collega Sabatini, che l'avviamento al lavoro dovrebbe escludere per queste categorie il godimento della pensione, penso si dovrebbe fare una cassa di compensazione, così che la ditta non si debba sentire nella condizione di benefattrice forzata e non cerchi di ristabilire l'equilibrio della sua sopportazione a danno di altri.

Questo desidero osservare, pur riconoscendo che *de jure condito* questa legge ha una sua logica perché viene a tamponare una certa situazione. Vorrei soprattutto pregare il ministero del lavoro di esaminare la possibilità di predisporre una legge razionale e veramente completa che tolga la possibilità di queste discriminazioni che si vengono a creare.

NUCCI. Anch'io sono d'accordo con le considerazioni di carattere generale che ha svolto l'onorevole Guerrini come presidente del Comitato ristretto e sono naturalmente anche d'accordo per la sollecita approvazione e della proposta di legge Bernardinetti e di quella Barbi. Queste due proposizioni potrebbero sembrare contraddittorie, ma non lo sono Io già qualche mese fa quando si discusse della proposta di legge Barbi sostenni la opportunità di una sollecita approvazione di quel provvedimento ponendo l'accento soprattutto sulle ragioni di fondo che stavano alla base della proposta di legge, cioè a dire le mutate condizioni del mercato di lavoro, che avevano sostanzialmente vanificato quelle che erano già le norme in vigore per il collocamento obbligatorio degli invalidi del lavoro limitatamente al settore privato. Lo stesso dicasi per quanto riguarda le vedove e gli orfani di guerra, perché in definitiva questo provvedimento solo apparentemente arriva in ritardo: arriva al momento giusto nel senso che una volta ultimato, o quasi, il collocamento degli invalidi e dei mutilati di guerra (perché anche se il limite di età è stato portato a 55 anni oramai essi sono quasi tutti sistemati) è opportuno provvedere al collocamento obbligatorio delle vedove e degli orfani di guerra. Naturalmente questo lascia in piedi il problema più generale di un riordino globale della materia, riordino che io ritengo non sia cosa molto facile anche perché non solo vi è da affrontare il problema del coordinamento di norme che sono sparse in varie leggi, ma bisogna risolvere anche quello della competenza del collocamento ed ancora bisogna delimitare con chiarezza le categorie degli aventi diritto. Quest'ultimo in particolare è un problema molto complesso, che richiederà notevole lavoro, perché, se gli obbligati all'assunzione sono gli stessi, diversi sono coloro che del collocamento obbligatorio dovranno beneficiare.

È stato già posto l'accento sulla questione dell'età per quanto riguarda il collocamento degli orfani di guerra, perché la proposta di legge Bernardinetti prevede che possano es-

sere collocati fino a 55 anni di età. Il collega Cruciani ha anche citato le norme vigenti per gli invalidi di guerra per dar forza all'assunto secondo il quale dovrebbe trovare applicazione questo limite di età anche per gli orfani. Io mi permetterei di osservare che per quanto riguarda l'età non sono d'accordo, per un motivo che esprimo in favore degli interessati. Nel momento in cui beneficiando di questa legge gli orfani di guerra andranno ad occupare un posto a 55 anni noi avremo fatto veramente l'operazione del medico pietoso, perché questi non riusciranno poi a maturare il diritto a pensione, e mentre da un lato li avremo agevolati occupandoli, dall'altra li danneggeremo in prospettiva.

Certo si può invocare la sicurezza sociale che cammina e riuscirà a coprire anche casi di questo genere. Ma io per ragioni anche di coscienza questa sottolineatura la devo fare, perché purtroppo già altre volte è accaduto che abbiamo portato a sistemazione di lavoro definitiva delle categorie per farle trovare dopo pochi anni senza alcun diritto a trattamento di pensione.

Questo, per quanto riguarda le considerazioni di carattere generale, con riserva di svolgere altri argomenti in sede di esame più particolareggiato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi sembra di poter concludere che il risultato del lavoro svolto dal Comitato ristretto sia stato sostanzialmente accolto dalla Commissione. Mi compiaccio per l'armonia di fondo che è emersa nelle opinioni che sono state qui espresse dai colleghi intervenuti nella discussione e nell'esposizione dell'onorevole Guerrini che ringrazio ancora una volta. Per il resto, non credo che questa sarà l'ultima volta che la Commissione dibatterà questa materia; anzi, sono dell'avviso che dovremo riprenderla urgentemente per eliminare con una disciplina più armonica certe incongruenze che sono emerse nel corso della discussione.

Credo di interpretare quello che è stato detto dai colleghi sostenendo che il Comitato ristretto debba continuare il proprio lavoro sia perché esso è stato già avviato (e cessarlo sarebbe tempo perduto) sia perché sostanzialmente tutti concordano sulla necessità di dare organica disciplina alla materia.

In questa disciplina unitaria un punto essenziale sarà quello di stabilire anche quali saranno gli organi che in materia dovranno essere utilizzati o se mancano istituirli. Questo perché le considerazioni fatte dai colleghi circa l'esistenza di troppi organismi che si dedicano al collocamento, sono del tutto fondate. È giusto perciò cercare di creare un ambiente che ci dia moralmente la convinzione che abbiamo fatto un lavoro serio e responsabile.

Con questa affermazione non intendo esprimere nessun giudizio particolare sulle forme di collocamento attualmente esistenti (che già abbiamo avuto modo di giudicare in altre occasioni), però abbiamo il dovere di non creare delle illusioni: dobbiamo invece dare garanzie alle categorie interessate. E sarebbe certamente un voler creare delle illusioni approvando leggi cui non facciano seguito opportuni strumenti applicativi.

Comunque appare chiaro che il Comitato ristretto dovrà proseguire il suo già proficuo lavoro. Deciderà poi lo stesso Comitato se predisporre un provvedimento di delega al Governo o se invece affrontare il problema direttamente. Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Conclusa questa parte preliminare della discussione sui lavori del Comitato ristretto, prego l'onorevole Maria Cocco di voler fare il punto della situazione sulla proposta di legge Senatori Bernardinetti ed altri n. 1902 oggi al nostro esame, a complemento della relazione già svolta nello scorso marzo.

COCCO MARIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, mi resta ormai ben poco da aggiungere a quanto è stato finora detto un po' da tutti i colleghi. Dirò perciò soltanto che per quanto riguarda il prosieguo del lavoro del Comitato ristretto, secondo i termini precisati dal nostro Presidente, sia opportuno pensare fin da ora a fissare i tempi di lavoro. In altri termini, avendo riscontrato in tutte le parti politiche un sostanziale accordo sulle questioni di fondo per un riordinamento e una disciplina di tutta la materia, sarebbe anche opportuno fissare un termine di tempo entro cui il Comitato sia impegnato a riferire alla Commissione.

PRESIDENTE. Per questo mi affido ai colleghi che hanno già fatto parte di quel Comitato. Molto dipende anche dall'andamento dei lavori parlamentari. In linea di massima tuttavia, possiamo dire tre o quattro mesi, restando inteso però che ove nel frattempo dovesse intervenire un lungo periodo di chiusura della Camera questi termini verrebbero spostati in avanti in proporzione. Penso che il Comitato ristretto potrebbe riferire nei primi mesi dell'anno prossimo, in rapporto sempre all'andamento dei lavori della Camera.

COCCO MARIA, *Relatore*. D'accordo. Quanto alla proposta di legge Bernardinetti molte osservazioni che mi ero ripromessa di fare sono state superate dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto e che sostanzialmente si sono dichiarati d'accordo sulle questioni di fondo. È inutile che esprima il mio compiacimento perché questo accordo di fondo conferisce maggiore validità a quanto *grosso modo* ho espresso nella relazione del marzo. E in ordine alle valutazioni che potrebbero forse sembrare diverse da quelle manifestate in precedenza, mi piace chiarire alla Commissione che esse ricalcano gli stessi punti da me allora posti in rilievo. Infatti tra le perplessità allora segnalate vi era quella che si riferiva al numero dei collocandi. Da notizie, suggerimenti e indagini pervenute anche dal settore interessato sembrerebbe che il numero degli orfani e vedove da collocare si aggiri sulle 22 mila circa, una cifra cioè non così elevata come in un primo momento si poteva supporre. Considerato che nel testo del provvedimento si tiene conto di ciò ai fini della riserva di posti e che sono esplicitamente richiesti i requisiti di idoneità e di qualifica, ritengo che questa primitiva perplessità possa essere validamente superata.

Quanto all'appesantimento del settore, ciò che è stato detto in Comitato ristretto per la revisione del collocamento obbligatorio e ciò che è stato detto qui stamattina mi dispensa dall'approfondire l'argomento ed è tale da togliere di mezzo ogni riserva che avevo espresso per il passato. Faccio osservare che qui non si tratta, nel caso specifico delle vedove e degli orfani di guerra, di assunzioni che possano appesantire il mercato del lavoro ed il rendimento delle aziende, in quanto si tratta di persone di accertate capacità e comunque assolutamente valide al cento per cento.

Quanto ai dubbi sul limite di età vorrei tornare sulla questione che l'onorevole Guerrini ha affacciato come orientamento generale della Commissione e presentare alcune osservazioni che ci consentano di valutare con molta attenzione l'opportunità di accettare questo limite o di rettificarlo. Già nella stessa relazione Guerrini a pagina 2 trovo che le norme sui limiti di età presentano una discrasia, perché dai 55 e 60 anni per gli invalidi del lavoro, passiamo ai 55 già sanciti per gli invalidi di guerra e per gli invalidi civili. Faccio osservare inoltre che sino ad oggi gli orfani di guerra beneficiano del collocamento di risulta, cioè possono essere assunti nei posti riservati ai mutilati e invalidi di guerra e che non siano coperti dai medesimi. Quindi, come già è stato osservato, in sostanza non veniamo ad innovare ma esclusivamente a riaffermare un diritto che esiste e che non è nella pratica attuazione sufficientemente rispettato.

Sento alcune osservazioni sulla ripetizione delle qualifiche di vedova e di orfano di guerra e sulle limitazioni che nell'impiego pubblico vengono fatte alle aliquote di collocati obbligatoriamente e sulla esigenza di un riordinamento e di una chiarificazione in materia di ammende, osservazioni che ho visto condivise da molti colleghi ma che in un certo senso sono superate dall'andamento dei lavori del Comitato ristretto ed in particolare dall'impegno che abbiamo di rivedere la materia nel suo complesso.

Sulle percentuali di collocabili, anche questo uno dei punti discussi dal Comitato ristretto, debbo dire che alcune valutazioni ci hanno consentito di accettarle così come sono, nel senso di una percentuale molto alta per gli impieghi di qualifica più apprezzabile cui si acceda mediante concorso.

Concludendo, non ritengo di dover accettare, per motivi di carattere veramente imperioso, quelli stessi che stanno a base delle sollecitazioni della categoria, le proposte di modifica che sono state avanzate circa le aliquote del collocamento, i limiti di età ed altre ancora, in considerazione delle difficoltà obiettive che una revisione della materia presenterebbe, e in rapporto anche all'esigenza di venire incontro entro brevi limiti di tempo alle richieste della categoria, richieste che i nostri indugi farebbero disattendere. Propongo pertanto alla Commissione di approvare il testo della proposta di legge n. 1902 così come ci è pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulla proposta di legge n. 1902.

SABATINI. Io comprendo tutte le cose che sono state dette dalla onorevole relatrice. Però è una questione di principio che non si debba legiferare sotto la pressione di quella che può essere una esigenza di singole categorie. Diversamente si creerebbe una situazione generale veramente molto grave nell'attività legislativa.

COCCO MARIA, *Relatore*. La pressione potrebbe essere anche la risposta a certi nostri indugi.

SABATINI. Accetto queste osservazioni, ma qui sono nella veste di parlamentare e di legislatore e mi preoccupo che una questione di principio non sia rispettata.

Debbo poi dire che ammetto che si possa fissare un limite di età di 55 anni per le vedove, ma sostengo che ci si debba limitare a 25 anni per gli orfani. Noi non facciamo niente in favore del giovane cui sia morto il padre per un incidente stradale o per malattia, e qui vorremmo stabilire il limite dei 55 anni per gli orfani di guerra e di servizio. Non è un criterio che io possa approvare in coscienza. Presento pertanto un emendamento nel senso che ho enunciato.

GITTI. Mi dichiaro sostanzialmente d'accordo con la relazione della collega Cocco. Non possiamo dirci completamente sodisfatti delle provvidenze che andiamo a prendere, perché se dovessimo guardare la cosa esclusivamente dal lato umano e sociale dovremmo considerare tanti altri casi pietosi. Ma si tratta di problemi che potranno e dovranno essere affrontati in altra sede, come già in parte è stato fatto.

Non ho perplessità in ordine ai limiti di età, perché in altre circostanze da parte nostra questi stessi limiti sono stati adottati.

Sono anche d'accordo che il Comitato continui i suoi lavori. Qui però il discorso cade perché si vorrebbe istituire, mi sembra, una altra tra le tante commissioni provinciali. L'Italia è già il paese delle commissioni e non lo dico solo a proposito di questo provvedimento.

Ad ogni modo sono d'accordo con le considerazioni di ordine generale svolte dal collega Guerrini e in particolare sul fatto che i collocamenti dovranno avvenire ad opera dell'ufficio del lavoro. Altrimenti come è stato già rilevato, per forza di cose, le categorie più forti finirebbero col fare la parte del leone.

Mi permetto segnalare un altro problema all'attenzione del Comitato ristretto ed è quello relativo al principio che le assunzioni sono subordinate al possesso dell'idoneità richiesta per l'impiego cui il minorato aspira. Ma proprio a questo proposito si pone un problema di relatività, un problema di ubicazione. È facile comprendere che l'invalido che vive in grandi centri avrà maggiori possibilità di ricevere idonei addestramenti, cosa che al contrario avverrà difficilmente per chi vive in piccoli centri. Il che non mancherà in pratica dal creare situazioni di disparità.

Insomma ritengo utile anche sotto questo aspetto far presente all'onorevole Guerrini che occorre affrontare, quando si passerà al riordino della materia, il problema della preparazione e dell'addestramento professionale. Su questo punto occorre essere chiari: si tratta di un problema che per avere qualche probabilità di seria soluzione deve essere affrontato direttamente dagli organi competenti del ministero del lavoro, per mettere in condizione questi soggetti di espletare se non al cento per cento, almeno in modo sodisfacente il proprio impegno lavorativo.

QUINTIERI. Vorrei avere dal relatore o dal rappresentante del Governo un chiarimento e cioè se la legislazione vigente contempla un limite massimo di età per le assunzioni degli orfani di guerra. A me sembra che attualmente viga il limite di 25 anni ma vorrei avere su questo punto una risposta precisa e responsabile.

COCCO MARIA, *Relatore*. Non mi risulta che esistano limiti di età.

PRESIDENTE. Nella legge istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra del luglio 1929, n. 1397, nei criteri che l'Opera doveva seguire in materia di assistenza, veniva stabilito il principio che l'orfano era considerato tale praticamente fino all'età di 25 anni.

COCCO MARIA, *Relatore*. La qualifica di orfano di guerra non è forse valida anche oltre i 25 anni per i concorsi?

QUINTIERI. La prego, onorevole Relatore, di non ragionare in termini di *de jure condendo* ma di *de jure condito*. Io ho chiesto di conoscere il limite legale vigente nella legislazione attuale: « orfano » è un'accezione che prima o poi, per legge di natura, riguarda tutti o quasi.

Ora, se il limite attuale è quello dei 25 anni, potrei anche per valutazione di ordine sociale e per considerazioni legate all'esperienza essere favorevole ad elevare tale limite fino a 30 anni. Ma non oltre: faremmo una cosa risibile!

COCCO MARIA, *Relatore*. Non sono in grado, al momento, di rispondere circa l'esistenza di un limite di età come avviene ad esempio per l'erogazione degli assegni familiari. Per quello che riguarda i concorsi, da quanto mi risulta, non vi sono limiti: non è possibile stabilire una cosa del genere.

QUINTIERI. Ritengo che sia quanto mai opportuno, anzi necessario, inserire nel testo legislativo un limite di età, meno elevato. Quello attuale, riferendoci alla legge istitutiva, è di 25 anni. Ritengo che date le attuali difficoltà, tale limite possa essere elevato a 30 anni, ma non oltre, non fosse altro per una questione di serietà.

Secondo punto: si tratta di una questione di principio legata all'esperienza, la quale dimostra che tutti i collocamenti affidati alle categorie direttamente interessate sono fonte

di un complesso di inconvenienti di natura preoccupante (e non voglio colorire di più il giudizio). Pertanto, pur non essendo un *optimum*, perché l'*optimum* in queste cose non esiste, conviene in ogni caso affidare il compito del collocamento di qualsiasi categoria differenziata agli stessi organi che già lo esercitano per competenza istituzionale e generale.

PUCCI EMILIO. Mi rifaccio alle sue dichiarazioni, onorevole Presidente, in ordine a due punti che sono stati toccati anche dall'onorevole Quintieri sulla necessità di legiferare in modo che il nostro lavoro venga accolto dal consenso dell'opinione pubblica e delle categorie interessate.

Da questo punto di vista mi permetto di osservare che concedere privilegi a chicchessia è un errore. E in questo sono d'accordo con il collega Sabatini e anche con il collega Quintieri. Vi sono casi tristissimi di famiglie in cui viene a mancare un genitore od entrambi a seguito di infortuni sul lavoro o per malattia o per incidenti automobilistici oggi tanto frequenti. In questi casi certi orfani si troverebbero in condizione di svantaggio rispetto ad altri orfani. E quindi non potrei essere d'accordo con un principio secondo cui ad una categoria si offrano dei vantaggi e ad un'altra no. Non posso inoltre concordare con la proposta che porta a 55 anni il limite di età. D'accordo che in passato si possa avere ecceduto, ma credo che la nostra opera di legislatori dovrebbe prendere prima di tutto conoscenza di una realtà che cambia guardando all'avvenire e non al passato.

Sono inoltre d'accordo con quanto detto dall'onorevole Gitti a proposito dell'opportunità di evitare che per quanto riguarda l'addestramento si creino certe discriminazioni per l'invalido che vive nei piccoli centri. Anzi, proprio per questo ritorno ad un mio suggerimento e cioè che in questa legge venga prevista la possibilità di addestramento per tutti questi invalidi secondo un concetto di società civile e moderna e per evitare di fare la figura di coloro che legiferano lontani dalla realtà del mondo del lavoro. In modo particolare mi rivolgo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, secondo me, è l'organo più qualificato ad affrontare e risolvere seriamente questo problema.

SCALIA. Desidero esprimere una mia viva preoccupazione. Ho sempre avuto ed ho delle grandi preferenze nei confronti di tutte le categorie che per essere particolarmente colpite dalla sventura meritano la nostra solidale attenzione (io sono un « orfano di pace » dall'età di sei anni e so che cosa significhi affrontare la vita senza la guida e l'appoggio paterno). Ma sono preoccupato per due ordini di considerazioni. La prima è che nei pubblici concorsi le graduatorie di merito vengono scardinate da tutta una serie di titoli preferenziali. Manca un coordinamento in tutta questa materia e noi faremmo opera di saggi legislatori se più che di accontentare le esigenze di questa o quella categoria procedessimo ad una valutazione globale delle disposizioni in materia. La seconda è che l'estensione dei limiti di età non produce un rinnovamento ma un invecchiamento delle forze di lavoro, in contrasto con l'interesse generale e con la nostra stessa azione di legislatori.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto ha già proceduto alla valutazione complessiva delle disposizioni legislative in materia nel senso da lei indicato, onorevole Scalia, e l'onorevole Guerrini ha riferito già in proposito.

All'onorevole Quintieri, che aveva chiesto di conoscere le norme vigenti in materia di assunzione degli orfani di guerra, sono in grado ora di citare la legge 13 marzo 1958, n. 365, che all'articolo 55 recita: « I benefici di cui ai precedenti articoli 53 e 54 » (i quali stabiliscono un certo diritto di precedenza nella formazione delle graduatorie dei concorsi per gli invalidi di guerra) « sono applicabili anche agli orfani di guerra maggiorenni, fermi, tuttavia, gli ordinari limiti di età stabiliti da ciascuna amministrazione per le assunzioni di personale ai rispettivi posti di ruolo ».

Quanto all'assunzione presso i datori di lavoro privati, dagli articoli 56, 58 e 60 della stessa legge si evince che nel caso in cui non vi fosse disponibilità di invalidi di guerra da collocarsi a norma della legge 3 giugno 1950, n. 375, queste assunzioni possono essere surrogate con quelle di orfani di guerra anche maggiorenni, purché non abbiano raggiunto l'età di 25 anni.

Queste sono le disposizioni attualmente vigenti nei confronti degli orfani di guerra, così chiaramente definiti all'articolo 7: « Sono considerati orfani i minorenni o gli interdetti ai quali, per una delle cause indicate nei precedenti articoli » (per fatto di guerra o altro evento che dia titolo a pensione ed assegno di guerra) « sia mancata la persona che, o per adempimento dell'obbligo degli alimenti, o per fatto debitamente accertato, provvedeva in tutto o in parte principale al loro alimento ».

Vi è quindi nella vigente disciplina normativa dell'orfano una valutazione obiettiva-

mente e sostanzialmente difforme da quella che dà la categoria, secondo la quale vi sarebbe obbligo di assunzione sino all'età che è stata indicata dal relatore.

QUINTIERI. È quello che ricordavo: nei concorsi pubblici l'età prevista dal bando, per i datori di lavoro privati 25 anni!

ROSSINOVICH. Torno a ribadire alcune delle cose che abbiamo sviluppato in sede di discussione generale. Cioè non credo che possiamo di fronte a certe esigenze creare delle fasce di interessi con questa legge, che fra qualche tempo saremo costretti a modificare sostanzialmente. Anche se ci si possa mettere ora tutti d'accordo nel rivedere queste provvidenze, finiremmo evidentemente per creare delle illusioni che poi domani non troverebbero rispondenza nella realtà.

La seconda osservazione riguarda la possibilità di modificare il provvedimento (malgrado la sua urgenza) entro questa settimana.

In ogni caso, le considerazioni del collega Nucci a proposito dell'età pensionabile rappresentano un altro elemento da non dimenticare nella valutazione dell'opportunità di introdurre modifiche al provvedimento, così come ci è giunto. In tal senso, presenteremo un emendamento.

CRUCIANI. Signor Presidente, a proposito degli articoli di legge di cui lei ha dato lettura, non va dimenticata la promulgazione di una legge successiva, che ha fissato per gli invalidi di guerra il limite di età a 55 anni. Ma tale legge non ha mai operato per gli orfani di guerra, i quali, invece, dalla proposta di legge in discussione verrebbero per la prima volta a trarre beneficî in tal senso. D'altronde, la stessa categoria interessata non contrasta l'eventualità di modificare queste disposizioni, in occasione della revisione generale che avrà luogo fra qualche mese. Nel frattempo, non dobbiamo trascurare l'opportunità di approvare definitivamente un testo che, malgrado operi per un tempo limitato, può consentire determinate sistemazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Prego l'onorevole Relatore e il rappresentante del Governo di voler rispondere agli intervenuti.

COCCO MARIA, *Relatore*. Constatato il generale orientamento, che è favorevole ad una modifica dei limiti di età, io domando alla Commissione (ed in particolare ai colleghi che compongono il Comitato ristretto) se partendo da una premessa di questo genere, non si debba poi concludere con l'abbassare necessariamente – quasi per un dovere morale – i limiti di età per il collocamento di tutte le altre categorie, a cominciare dagli invalidi civili, per i quali sono previsti 55 anni.

DI MAURO LUIGI. Ma non si può porre sullo stesso piano un invalido con un orfano. L'invalido rimane tale per tutta la vita!

COCCO MARIA, *Relatore*. Se sul resto possiamo facilmente essere tutti concordi, su quest'ultimo punto sono nati dissensi e perplessità in tutti i colleghi. Tuttavia, malgrado gli interventi, mi sembra che nessuno abbia presentato emendamenti, eccezion fatta per l'onorevole Guerrini Giorgio, il quale comunque ha proposto una riduzione dei limiti di età a 45 anni per accogliere una delle osservazioni di fondo che sono state fatte, relativamente all'esigenza di prevedere la possibilità di maturare, per i collocati obbligatoriamente, orfani o vedove di guerra, almeno il quindicennio di versamenti obbligatori.

Stando così le cose, mi rimetto alla Commissione, esprimendo però il rammarico di dover riferire in questi termini ad un gruppo di lavoratori i quali, per esigenze di cui siamo beneficiari tutti, hanno dovuto subire nella vita difficoltà e carenze che non sono state facilmente colmabili. Debbo inoltre richiamare l'attenzione della Commissione sul motivo per cui è stato proposto questo limite di età, e cioè l'esigenza di coprire ancora il numero degli orfani della guerra del 1915-18 i quali non hanno beneficiato del collocamento di alcun genere; infatti, essendo la precedenza riservata agli invalidi e mutilati di guerra, gli orfani di guerra di fatto non hanno avuto alcun beneficio.

Come ripeto, mi rimetto tuttavia alla Commissione, esprimendo il rammarico che un limite di età eccessivamente abbassato renda praticamente inoperante, se non superflua, la proposta di legge in discussione.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ringrazio il Relatore e dichiaro di concordare con le sue conclusioni. Sarò grato alla Commissione se terrà presente che il provvedimento in questione è già stato approvato dal Senato ormai da un anno. Tuttavia, non disconosco la serietà di talune obiezioni sollevate.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1, 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

I privati datori di lavoro i quali, fatta esclusione degli apprendisti, abbiano com-

plessivamente alle loro dipendenze più di 100 lavoratori tra operai ed impiegati, sono tenuti ad occupare nella proporzione dell'1 per cento vedove ed orfani di guerra e vedove ed orfani di caduti per causa di servizio.

Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le assunzioni di cui al precedente articolo sono subordinate al possesso dell'idoneità richiesta per l'impiego.

A copertura della percentuale stabilita dal precedente articolo, i privati datori di lavoro possono computare gli orfani occupati in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 28 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, all'articolo 56 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, o comunque assunti.

(*È approvato*).

ART. 3.

I privati datori di lavoro che, alla data di pubblicazione della presente legge, non abbiano ancora alle loro dipendenze il numero di vedove ed orfani di guerra o vedove ed orfani di caduti per causa di servizio che in virtù di essa sono tenuti ad assumere, dovranno ottemperare a questo loro obbligo in occasione di assunzione di nuovo personale ed in ogni caso entro un termine massimo di dodici mesi per gli operai e di diciotto mesi per gli impiegati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4.

ART. 4.

Hanno diritto ad essere assunti al lavoro, agli effetti della presente legge, coloro che, non avendo superato il 55° anno di età, siano:

a) vedove di guerra;

b) orfani di guerra;

c) vedove di caduti per causa di servizio;

d) orfani di caduti per causa di servizio.

La condizione di cui alla lettera *a*) deve essere comprovata dal possesso dell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

La condizione di cui alla lettera *b*) deve essere comprovata dall'apposito certificato di iscrizione all'elenco generale tenuto a cura dei Comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'articolo 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365.

Le condizioni di cui alle lettere *c*) e *d*) devono essere comprovate da dichiarazioni dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

L'onorevole Guerrini Giorgio propone il seguente emendamento all'articolo 4:

« *Al primo comma, secondo alinea, sopprimere le parole*: « non avendo superato il 55° anno di età ».

Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: « Il limite di età per le assunzioni è di 55 anni per le vedove e 45 per gli orfani ».

L'onorevole Sabatini propone di sostituire il primo comma dell'articolo 4 con il seguente:

« Hanno diritto ad essere assunti al lavoro, agli effetti della presente legge, coloro che non hanno superato il 55° anno di età se vedove di guerra o di caduti per causa di servizio, o i 25 anni, se orfani di guerra o di caduti per causa di servizio ».

Desidero su questo punto richiamare l'attenzione della Commissione. L'onorevole Guerrini Giorgio, proponendo il limite di età di 45 anni per gli orfani, si ricollega all'esigenza di assicurare a costoro un periodo di attività lavorativa utilizzabile ai fini del trattamento di quiescenza. L'emendamento dell'onorevole Sabatini, che propone il limite di età di 25 anni per gli orfani, promuove praticamente una condizione inferiore a quella già prevista dall'attuale ordinamento. Le vigenti disposizioni, infatti, prevedono che si possa concorrere fino alle età massime previste per le varie amministrazioni pubbliche, e noi sappiamo che alcune amministrazioni permettono l'età di 32-35 anni. Se, come mi sembra, l'onorevole Sabatini vuole invece mantenere gli attuali limiti di età per gli orfani, dovrebbero richiamarsi le disposizioni degli articoli 55 e 60 della legge 13 marzo 1958, n. 365.

SULOTTO. Propongo che la formulazione della legge rimanga quella del testo pervenuto dal Senato, cioè che il limite di età rimanga fissato a 55 anni, onde non creare sperequazioni nei confronti delle altre categorie (come ha fatto presente il Relatore), fermo restando che, nel momento in cui il Comitato ristretto e la Commissione affronteranno il

problema del coordinamento, l'attuale formulazione non debba rappresentare un impegno per quanto riguarda il generale riordino della materia.

SABATINI. Insisto nel chiedere la votazione sul mio emendamento, al quale, accogliendo l'osservazione del Presidente, possono aggiungersi le parole: « salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 60 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ». Non concordo, da un punto di vista legislativo, sull'opportunità di stabilire oggi un principio nel presupposto di modificarlo fra pochi mesi. Il giudizio di tutte le categorie interessate, a questo proposito, non sarebbe favorevole. Credo che il mio emendamento potrebbe anche agevolare il futuro coordinamento della materia.

BIANCHI FORTUNATO. Dall'intero dibattito e dall'intervento dell'onorevole Sulotto emerge l'esigenza di promuovere un allineamento delle vedove e degli orfani alle categorie dei mutilati e degli invalidi di guerra.

Convengo sull'opportunità di approvare il progetto di legge nel testo approvato dal Senato, integrando questa decisione con l'impegno di apportare successivamente tutte le modifiche necessarie.

Vorrei promuovere nell'ambito di tutti i gruppi politici della XIII Commissione un ordine del giorno in sede di votazione della proposta di legge che ci impegni, al momento del coordinamento, a ridimensionare tutto il problema e per tutte le categorie.

La stessa proposta di legge n. 156 dei deputati Barbi ed altri, che discuteremo in sede referente, parla degli orfani, ma senza citarne l'età e fra un'ora o domani mattina ci potremo trovare di fronte al medesimo problema.

Prego quindi i collegi componenti il Comitato ristretto di voler accelerare al massimo l'*iter* dei lavori per arrivare alla formulazione di un testo unico che tenga presente la condizione di orfano e specifichi i limiti di età agli effetti del collocamento obbligatorio.

Anche per quanto riguarda le vedove, si potrebbe disquisire sul limite di 55 anni. È in condizioni di bisogno all'età di 55 anni una donna anche vedova che ha quasi raggiunto il minimo di pensionamento?

Abbiamo innanzi, e mi riallaccio alle dichiarazioni dell'onorevole Scalia, una situazione precaria sul piano dell'occupazione generale. Se dovessimo non considerare il momento in cui questa legislazione speciale è messa in atto faremmo davvero un bel servizio al Paese ed al mondo della produzione e del lavoro in generale.

Comunque poiché si tratta di consentire solo un allineamento rispetto alle altre categorie annuncio il voto favorevole alla proposta di legge in esame.

GUERRINI GIORGIO. Vorrei ricordare ai membri della Commissione che riguardo alla questione del limite d'età per le varie categorie di collocabili obbligatoriamente il Comitato ristretto fece delle riserve sulle soluzioni proposte dal Ministro della riforma della pubblica amministrazione. Fu uno di quei punti per i quali il Comitato ristretto ritenne di non dare un'approvazione *sic et simpliciter*, ma di riflettervi, dato che le soluzioni adottate dal Ministro della riforma, sono apparse al Comitato bisognose di un esame approfondito.

Lo spostamento del limite di età dai 55 ai 45 anni è stato dettato non tanto dal desiderio di uniformare il limite stesso a quello più generale delle altre categorie, ma dalla convinzione che spostandolo a 45 anni si potesse dare la possibilità di maturare una pensione. Il Comitato ristretto cioè ha fatto riferimento unicamente alla questione delle pensioni e su questo presupposto ho presentato il mio emendamento.

Naturalmente la Commissione è libera di mantenere il limite di 55 anni o addirittura di ridurlo a 25 anni, come mi sembra sia stato proposto, in quanto il Comitato ristretto non si è pronunciato su un determinato limite di età, come avviene per le percentuali dove lo spostamento delle aliquote sposta tutto il quadro generale. Qui l'età è in gioco ai soli effetti del pensionamento.

SABATINI. Non credo, altrimenti bisognerebbe dire che il problema è stato esaminato con una visuale piuttosto ristretta.

GUERRINI GIORGIO. Devo convenire che lo abbiamo esaminato sotto questo profilo.

SCALIA. Vorrei fare formalmente una proposta nel tentativo di trovare una soluzione e, se dovessi esprimere la mia propensione senza tener conto della preoccupazione rilevata dall'onorevole Bianchi circa il fatto che qualsiasi modifica all'attuale testo fa correre il rischio di rimettere tutto in discussione, direi che la proposta dell'onorevole Sabatini sembra la più organica, almeno per quanto riguarda gli orfani.

Certo questo provvedimento lo avremo davanti sotto altra formula, quando, entran-

do in gioco considerazioni di comprensione, dovremo protrarre il limite di età pensionabile, perché i soggetti di cui oggi si tratta, quando dovranno essere collocati a riposo, non avranno ancora raggiunto il minimo di anzianità necessario per la pensione.

Io voterò a favore dell'attuale testo, non intendendo dare a tale votazione altro significato che quello di evitare un ritardo nella approvazione della legge.

Vorrei quindi pregare gli onorevoli Sabatini e Guerrini Giorgio di non insistere, ma di trasformare i loro emendamenti in una raccomandazione di indirizzo per il Comitato ristretto, in modo da non ritardare l'approvazione, perché ognuno di noi di fronte agli emendamenti che sono stati presentati si troverebbe a dover risolvere un conflitto di coscienza e l'approvarli avrebbe il significato in pratica di un atto volto a ritardare l'approvazione della proposta di legge.

Prego infine l'onorevole Presidente di voler allargare l'ambito del Comitato in modo che ne possa far parte anche l'onorevole Sabatini.

QUINTIERI. Mantenendo fermo quanto ho detto, vorrei invitare la Commissione a riflettere approfonditamente sul significato delle parole, e tenendo conto che non si tratta qui soltanto di orfani di guerra, ma di orfani di caduti per servizio. Poniamo il caso che un soggetto in servizio presso un'azienda all'età di 50 anni, con moglie, figli e forse anche nipoti, perda il padre per causa di servizio. Ebbene egli avrà diritto al collocamento.

Bisogna andare ai concetti. Se per vedova si intende la donna che ha perso il marito in guerra e che rimane in tale situazione precaria siamo d'accordo. Se per orfano si intende chi ha perso il padre dal quale riceveva conforto, educazione, istruzione e mantenimento siamo ancora d'accordo. Ma, in caso contrario, non darò mai il mio voto favorevole al provvedimento perché non si può però distorcere il significato vero delle parole.

SABATINI. Constatato l'orientamento della Commissione, resto del parere che la materia abbia bisogno di essere approfondita. Non mi sembra, peraltro, opportuno legiferare in tal modo: promuovere, cioè, un provvedimento con la riserva di modificarlo nello spazio di pochi mesi.

Ritiro, tuttavia, il mio emendamento, perché tale è il desiderio della Commissione, e soprattutto perché non desidero che le mie insistenze vengano interpretate come volontà di ritardare l'approvazione del provvedimento, che in definitiva offre vantaggi agli orfani di guerra. Mio desiderio era di arrivare ad una legge che obbedisse a criteri di logica. Debbo aggiungere che, in sede di coordinamento generale della materia, insisterò perché questa ultima sia vista sotto tutti gli aspetti e perché le categorie siano definite in modo migliore.

GUERRINI GIORGIO. Constatato che i vari gruppi politici sono contrari al mio emendamento, dichiaro di ritirarlo, pur conservando la mia opinione al riguardo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, di cui ho già dato lettura.

SABATINI. Mi astengo.

GUERRINI GIORGIO. Mi astengo.

DI MAURO LUIGI. Mi astengo.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Do lettura dei rimanenti articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 5.

I privati datori di lavoro possono assumere direttamente le vedove e gli orfani di guerra e le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio iscritti nei ruoli di cui al successivo articolo 8, aventi una qualifica impiegatizia o una particolare specializzazione o qualificazione, oppure che siano in possesso di attestati di conseguita idoneità rilasciati dalle istituzioni scolastiche o dai corsi di formazione professionale promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I privati datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione nominativa al competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra e al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dei lavoratori assunti direttamente, entro i 5 giorni dall'assunzione.

Le assunzioni delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani di caduti per causa di servizio non aventi le qualifiche o gli attestati di cui al primo comma debbono rispettivamente essere effettuate tramite i Comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra e gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e con richiesta numerica.

I predetti organi avvieranno i lavoratori richiesti numericamente in conformità ai criteri previsti dall'articolo 15, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

(*È approvato*).

ART. 6.

Nell'ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o che si rendessero vacanti nelle amministrazioni dello Stato, nelle amministrazioni provinciali e comunali, nelle aziende municipalizzate, negli enti pubblici in genere e negli istituti soggetti a vigilanza governativa, fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sottufficiali dalle vigenti disposizioni e quelli spettanti agli impiegati che saranno messi in disponibilità per riduzione di organico, dovrà essere data la precedenza alle vedove e agli orfani di guerra e alle vedove e agli orfani dei caduti per causa di servizio di cui all'articolo 1 della presente legge, che posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi.

Qualora si tratti di posti delle carriere direttive e di concetto o parificati da assegnarsi per concorso, alle vedove e agli orfani di guerra ed alle vedove e agli orfani dei caduti per causa di servizio che abbiano conseguito l'idoneità, sarà riservato il 5 per cento dei posti messi a concorso.

I posti iniziali delle carriere esecutive e di quelle del personale ausiliario o parificato saranno conferiti senza concorso nella proporzione del 2 per cento dei posti di organico per le vedove e gli orfani di cui all'articolo 4 e nei limiti delle vacanze.

Eguale precedenza sarà data alle vedove e agli orfani di guerra e alle vedove e agli orfani dei caduti per causa di servizio nella assunzione ai posti non di ruolo eccezionalmente ancora esistenti presso le amministrazioni di cui al presente articolo e nei limiti delle vacanze.

Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

I provvedimenti di assunzione del personale presso le amministrazioni e gli enti indicati nel primo comma, non conformi alle disposizioni del presente articolo, possono essere impugnati per l'annulamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, sia su istanza degli interessati iscritti come disoccupati presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione che delle associazioni od enti che li tutelano.

Può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione delle vedove e degli orfani interessati.

Per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio che devono assumersi in virtù del presente articolo, il limite di età per l'ammissione agli impieghi è protratto fino al compimento del 55° anno di età.

(*È approvato*).

ART. 7.

Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare senza concorso in qualità di operai vedove ed orfani di guerra e vedove ed orfani di caduti per causa di servizio di cui all'articolo 4 nella proporzione del 2 per cento in relazione al contingente di ciascuna delle categorie e nei limiti delle vacanze.

La stessa percentuale si applica anche in rapporto agli operai assunti in via eccezionale con contratto di diritto privato.

Per gli aspiranti all'assunzione nella prima e seconda categoria è richiesto l'accertamento dell'idoneità professionale mediante apposita prova.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese al personale operaio di ruolo e non di ruolo degli enti pubblici.

Il limite massimo di età per l'assunzione delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio è, in ogni caso, quello previsto dall'ultimo comma del precedente articolo.

(*È approvato*).

ART. 8.

Nello speciale ruolo degli orfani di guerra idonei al collocamento formato, a norma dell'articolo 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365, dal Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra devono essere comprese anche le vedove di guerra.

Nell'elenco degli orfani dei caduti per causa di servizio di cui all'articolo 4 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, istituito presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, devono essere comprese le vedove dei caduti per causa di servizio.

(*È approvato*).

ART. 9.

Alle vedove ed orfani di guerra ed alle vedove ed orfani dei caduti per causa di servizio occupati a norma della presente legge presso i privati datori di lavoro deve essere usato il normale trattamento economico, giuridico e normativo.

(*È approvato*).

ART. 10.

Le denunce periodiche di cui all'articolo 17 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificato con legge 5 marzo 1963, n. 367, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra presso i privati datori di lavoro devono essere inviate alla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in doppio esemplare e devono contenere le generalità delle vedove ed orfani di guerra occupati con l'indicazione del giorno di assunzione e della categoria di mestiere.

Le Rappresentanze, dopo l'esame di competenza e non oltre i 30 giorni dalla data di arrivo, comunicheranno un esemplare delle singole denunce al locale Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra.

Le denunce predette tengono luogo di richieste ai fini del collocamento obbligatorio delle vedove e degli orfani per il semestre in corso.

Le denunce periodiche che, ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi per causa di servizio, i privati datori di lavoro sono tenuti a trasmettere agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione devono contenere anche dati e notizie relativi alle vedove ed orfani dei caduti per causa di servizio.

I privati datori di lavoro che svolgono la propria attività in più province sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui ai commi precedenti distintamente per le singole province ai competenti Comitati dell'Opera nazionale orfani di guerra e agli Uffici del lavoro e della massima occupazione e, complessivamente, alla Sede centrale dell'Opera nazionale orfani di guerra e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

ART. 11.

Gli elenchi, le variazioni ed i prospetti che le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici, le Aziende municipalizzate e gli Istituti soggetti a vigilanza governativa sono tenuti ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai Prefetti e agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375 – integrato dall'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 367 – dell'articolo 10 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'articolo 12 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno contenere anche dati numerici e nominativi distintamente per le categorie delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio.

Copia di dette denunce, integrata dai dati e notizie relativi alle vedove e agli orfani di guerra, deve essere trasmessa dalle Amministrazioni ed Enti pubblici a carattere nazionale o interprovinciale alla sede centrale dell'Opera nazionale orfani di guerra e dagli Enti pubblici locali ai competenti Comitati provinciali dell'Opera stessa.

(*È approvato*).

ART. 12.

I privati datori di lavoro che non presentino nei termini le denunce previste dal secondo comma dell'articolo 5 e dall'articolo 10 sono puniti con una ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

I privati datori di lavoro inadempienti all'obbligo di occupare vedove e orfani di guerra, vedove ed orfani di caduti per causa di servizio sono puniti con una ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato ai predetti interessati e non coperto.

(*È approvato*).

ART. 13.

Le ammende previste dalla presente legge saranno versate dagli Uffici del registro direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinate alla costituzione di un fondo per l'annuale erogazione di borse di studio a favore degli orfani di guerra e degli orfani dei caduti per causa di servizio.

(*È approvato*).

ART. 14.

Nelle contravvenzioni previste dall'articolo 12, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, può presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro competente per il territorio, il quale determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo delle rispettive ammende, con facoltà di ridurre l'importo sino alla metà.

Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma dell'articolo 12 l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta con

la precedente contravvenzione e, in tal caso, non si tiene conto del limite massimo stabilito dal comma stesso.

Il versamento della somma fissata dall'Ispettorato del lavoro deve essere effettuato dal contravventore entro 15 giorni da quello della relativa comunicazione e, in caso contrario, ha luogo il procedimento penale.

(*È approvato*).

ART. 15.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

(*È approvato*).

SABATINI. Dichiaro che mi asterrò nella votazione del provvedimento, per i motivi che già ho avuto modo di rappresentare nel corso dei miei interventi nella sede della discussione e alla discussione generale degli articoli.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatore BERNARDINETTI ed altri: « Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1902):

Presenti	31
Votanti	30
Astenuti	1
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abenante, Armaroli, Averardi, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Cruciani, De Marzi Fernando, Di Mauro Luigi, Gitti, Guerrini Giorgio, Martini Maria Eletta, Mazzoni, Napoli, Nucci, Pucci Emilio, Pucci Ernesto, Quintieri, Roberti, Rossinovich, Sacchi, Scalia, Sulotto, Storti Bruno, Tognoni, Venturoli, Veronesi, Zanibelli.

Astenuto:

Sabatini.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI